



Arese, 19 maggio 2019
Circ. n. 302

Al personale docente delle classi quinte
Alle studentesse e agli studenti delle classi quinte

Oggetto: Esami di Stato a.s. 2019/2020

Ammissione agli esami di Stato

L'ammissione all'esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal Consiglio di Classe presieduto dal DS o da un suo delegato.

Sono ammessi tutti gli studenti interni anche in assenza dei requisiti di cui all'art. 13, c.2 del Decreto Legislativo n.62/2017 (quali frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale, prove Invalsi, PCTO e votazione in ciascuna disciplina e nel comportamento non inferiore a sei decimi).

L'esito della valutazione è reso pubblico, riportando all'albo dell'istituto sede d'esame il voto di ciascuna disciplina e del comportamento, il punteggio relativo al credito scolastico dell'ultimo anno e il credito scolastico complessivo, seguiti dalla dicitura "Ammesso".

Credito scolastico

Con le nuove disposizioni, il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di sessanta punti di cui 18 per la classe terza, 20 per la classe quarta e 22 per la classe quinta, pertanto, in sede di scrutinio il Consiglio di Classe dovrà accertare la correttezza della conversione del punteggio attribuito nei due anni precedenti e attribuire il credito scolastico per la classe quinta, così come riportato dalle tabelle dell'Ordinanza ministeriale e nell'allegato 2 della presente circolare.

Nell'ottica di una valutazione formativa e vista l'eccezionalità dell'attuale momento, i docenti del Liceo hanno sentito la necessità di rivedere i criteri e i parametri per l'assegnazione del credito e nel Collegio dei Docenti del 29 aprile 2020, hanno elaborato e approvato una serie di criteri riportati nell'allegato 1.

Infine, i parametri necessari all'attribuzione dovranno essere 3 su 6, se lo studente si avvale dell'insegnamento della Religione Cattolica; saranno invece 2 su 5 se lo studente non si avvale.

Modalità di esame:

- Il presidente e i commissari delle due classi abbinata si riuniscono in seduta plenaria presso l'istituto di assegnazione il 15 giugno 2020 alle ore 8:30, mentre la sessione dell'Esame di Stato ha inizio il giorno 17 giugno 2020 alle ore 8:30
- Durante la riunione plenaria, sulla base di un sorteggio, verrà definito l'ordine di precedenza tra le due sottocommissioni e, all'interno di ciascuna di esse, quello di convocazione dei candidati medesimi secondo la lettera alfabetica
- Le prove d'esame sono sostituite da un colloquio, della durata indicativa di 60 minuti, ed è così articolato e scandito:
 - La discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate come oggetto della seconda prova scritta concordato con i docenti delle discipline stesse.
 - la discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell'ambito dell'insegnamento di lingua e letteratura italiana durante il quinto anno e ricompreso nel documento del consiglio di classe.
 - analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione.

- esposizione da parte del candidato, mediante una breve relazione ovvero un elaborato multimediale, dell'esperienza di PCTO svolta nel corso del percorso di studi;
- accertamento delle conoscenze e delle competenze maturate dal candidato nell'ambito delle attività relative a "Cittadinanza e Costituzione".
- Prima di ogni giornata dei colloqui, la commissione provvederà a definire il materiale oggetto di analisi da parte dei candidati che potrà essere costituito da un testo, un documento, un'esperienza, un progetto, un problema e sarà finalizzato a favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto interdisciplinare
- La commissione dispone di 40 punti per la valutazione del colloquio (cfr. alla griglia di valutazione dell'allegato 3) che ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale dello studente (PECUP).
Durante il colloquio il candidato dovrà dimostrare di:
 - a. aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di utilizzare le conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera;
 - b. saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al profilo educativo culturale e professionale del percorso frequentato, mediante una breve relazione o un lavoro multimediale, le esperienze svolte nell'ambito dei PCTO;
 - c. di aver maturato le competenze previste dalle attività di "Cittadinanza e Costituzione" declinate dal Consiglio di classe.
 - d. capacità di analisi e comprensione della realtà in chiave di cittadinanza attiva a partire dalla riflessione sulle esperienze personali.
- Per quanto concerne le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica (DNL) veicolata in lingua straniera attraverso la metodologia CLIL, il colloquio può accertarle qualora il docente della disciplina coinvolta faccia parte della Commissione di esame.

Candidati esterni

I candidati esterni sosterranno gli esami preliminari a partire dal 10 luglio. L'esame di Stato per tali studenti verrà svolto in apposita sessione straordinaria con la stessa modalità prevista per i candidati interni.

Esame dei candidati con disabilità

Gli studenti con disabilità sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Il consiglio di classe stabilisce la tipologia della prova d'esame, se con valore equipollente o non equipollente, in coerenza con quanto previsto all'interno del piano educativo individualizzato (PEI). Il consiglio di classe, inoltre, acquisisce elementi, sentita la famiglia, per stabilire per quali studenti sia necessario provvedere, in ragione del PEI, allo svolgimento dell'esame in modalità telematica, qualora l'esame in presenza, anche per effetto dell'applicazione delle misure sanitarie di sicurezza, risultasse inopportuno o di difficile attuazione. In caso di esigenze sopravvenute dopo l'insediamento della commissione con la riunione plenaria, a tale attuazione provvede il presidente, sentita la sottocommissione.

Per la predisposizione e lo svolgimento della prova d'esame, la commissione può avvalersi del supporto dei docenti e degli esperti che hanno seguito lo studente durante l'anno scolastico. Il docente di sostegno e le eventuali altre figure a supporto dello studente con disabilità sono nominati dal presidente della commissione sulla base delle indicazioni del documento del consiglio di classe, acquisito il parere della commissione.

Le commissioni correlano, ove necessario, al PEI gli indicatori della griglia di valutazione in caso di prova equipollente, attraverso la formulazione di specifici descrittori.

I docenti di sostegno forniranno alle commissioni una relazione finale relativa alle attività svolte con lo studente.

Esame candidati con DSA e con altri BES

Gli studenti con disturbo specifico di apprendimento (DSA), certificato ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170 sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dall'articolo 3 dell'OM, sulla base del piano didattico personalizzato (PDP).

Il docente coordinatore di classe si occuperà di redigere il documento format modificabile relativo agli alunni con DSA o con altri BES.

La commissione d'esame, sulla base del PDP e di tutti gli elementi conoscitivi forniti dal consiglio di classe, individua le modalità di svolgimento della prova d'esame. Nello svolgimento della prova d'esame, i candidati con DSA possono utilizzare, ove necessario e previo accordo con i docenti, gli strumenti compensativi previsti dal PDP e che siano già stati impiegati in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame, senza che sia pregiudicata la validità della prova.

Le commissioni correlano, ove necessario, al PDP gli indicatori della griglia di valutazione, attraverso la formulazione di specifici descrittori.

Assenza dei candidati

Ai candidati che, a seguito di assenza per malattia da accertare con visita fiscale o dovuta a grave documentato motivo, riconosciuto tale dalla commissione, si trovano nell'assoluta impossibilità di partecipare, anche in videoconferenza o altra modalità telematica sincrona, alla prova d'esame nella data prevista, è data facoltà di sostenere la prova stessa in altra data entro il termine di chiusura dei lavori previsto dal calendario deliberato dalla commissione.

Qualora non sia assolutamente possibile sostenere la prova d'esame entro il termine previsto dal calendario deliberato dalla commissione, i candidati che si trovano nelle condizioni di cui al precedente punto possono chiedere di sostenere la prova in un'apposita sessione straordinaria, producendo istanza al presidente entro il giorno successivo all'assenza.

Conclusione dell'esame di Stato

A ciascun candidato verrà assegnato un punteggio finale complessivo in centesimi, che è il risultato della somma dei punti attribuiti al colloquio, per un massimo di quaranta punti, e dei punti acquisiti per il credito scolastico da ciascun candidato, per un massimo di sessanta punti.

Il punteggio minimo complessivo per superare l'esame di Stato è di sessanta centesimi.

In sede di riunione preliminare, la sottocommissione definisce i criteri per l'eventuale attribuzione del punteggio integrativo, fino a un massimo di cinque punti, in considerazione del processo formativo e dei risultati di apprendimento conseguiti sulla base della programmazione svolta, ai sensi dell'articolo 1, comma 6 del Decreto-legge, nonché per i candidati che abbiano conseguito un credito scolastico di almeno cinquanta punti e un risultato nella prova di esame pari almeno a trenta punti;

La sottocommissione all'unanimità può motivatamente attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di cento punti senza fruire dell'integrazione, a condizione che:

- a) abbiano conseguito il credito scolastico massimo con voto unanime del consiglio di classe;
- b) abbiano conseguito il punteggio massimo previsto alla prova d'esame.

Svolgimento dell'esame in modalità telematica

Anche ai sensi di quanto previsto all'articolo 31, commi 2 e 3, i lavori delle commissioni e le prove d'esame potranno svolgersi in videoconferenza o altra modalità telematica sincrona

- a) nel solo caso in cui le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità competenti lo richiedano, fermo restando quanto già previsto all'articolo 7 e all'articolo 19, comma 3;
- b) qualora il dirigente scolastico prima dell'inizio della sessione d'esame – o, successivamente, il presidente della commissione – ravvisi l'impossibilità di applicare le misure di sicurezza stabilite dallo specifico protocollo nazionale di sicurezza per la scuola, comunica tale impossibilità all'USR per le conseguenti valutazioni e decisioni;
- c) nei casi in cui uno o più commissari d'esame siano impossibilitati a seguire i lavori in presenza, inclusa la prova d'esame, in conseguenza di specifiche disposizioni sanitarie connesse all'emergenza

epidemiologica, il presidente dispone la partecipazione degli interessati in videoconferenza o altra modalità telematica sincrona.

Documento finale delle classi quinte

- Il format del documento finale precedentemente fornito dovrà essere integrato con l'insegnamento di una eventuale disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera con metodologia CLIL definendone le modalità.
- Secondo le indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali con nota del 21 marzo 2017, prot. 10719, si ricorda che in nessuna parte del Documento del Consiglio di Classe (destinato alla pubblicazione all'Albo Pretorio on line) si dovranno elencare i nomi degli studenti.
- Tutti i docenti sono tenuti a condividere con gli studenti la progettazione educativa finale, si ricorda che non è vi è alcuna norma scritta che richieda la sottoscrizione del documento da parte degli studenti.
- Si fa eccezione per la documentazione intestata a singoli studenti con BES che non viene infatti pubblicata all'Albo Pretorio on line bensì consegnata personalmente all'interessato.
- Al Documento del Consiglio di Classe non si deve allegare nessuna griglia; spetterà alla Commissione deliberare come utilizzare la Griglia Nazionale.
- I Consigli delle classi quinte si riuniranno in modalità meet allo scopo di approvare il documento definitivo.
- Il documento verrà pubblicato all'albo entro il 30 maggio.

Docenti delle discipline di indirizzo

- assegnano l'argomento dell'elaborato a ciascun candidato entro il 1° giugno. Gli stessi possono scegliere se assegnare a ciascun candidato un argomento diverso, o assegnare a tutti o a gruppi di candidati uno stesso argomento che si presti a uno svolgimento fortemente personalizzato.
- L'elaborato è trasmesso dal candidato ai docenti delle discipline di indirizzo per posta elettronica entro il 13 giugno.

I docenti di italiano avranno il compito di inserire nel documento finale della classe quinta i testi oggetto di studio nell'ambito del loro insegnamento durante il quinto anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale;

allegato 1: criteri e parametri per l'assegnazione del credito elaborati e approvati dal Collegio dei Docenti in data 29 aprile 2020

allegato 2: tabelle di conversione dei crediti allegate all'Ordinanza ministeriale nr.10 del 16 maggio 2020

allegato 3: griglia di valutazione della prova orale allegata all'Ordinanza ministeriale nr.10 del 16 maggio 2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Prof. Angelo Maria Colella Letizia)

Firma apposta ai sensi dell'art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93